

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
REDUZZI GIULIANA

Il Segretario Comunale
VITALE DR.SSA MARIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo, si certifica che questa deliberazione n. 45 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 04-10-2006 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2006 al 19-10-2006

Addì 04-10-2006

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

VITALE DR.SSA MARIA

N. REG.AFFISSIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

Il Segretario Comunale

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Codice Ente: 10174

C.C. n. 45 del 28-09-2006

ORIGINALE

Prot. n.

Data

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONTE SAN PIETRO E RANICA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Anno DUEMILASEI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 20.15 in PONTE SAN PIETRO ed in una sala del Palazzo Comunale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA di Prima CONVOCAZIONE.

Sono intervenuti i Signori consiglieri:

REDUZZI GIULIANA	P	BUTTIRONI OSVALDO	P
TOGNI LUIGI	P	NATALI GIANMARIO	A
DONGHI MATTEO	P	ROVELLI LUCIANO	P
MILANI FABRIZIO	A	POZZI LEONIDA	P
CALVI GIANFRANCO	P	AGAZZI MARCO	P
BERETTA GIANLUIGI	P	ROTA GIUSEPPE	P
COMI CORRADO	P	RATTI FABIO	P
BENASSI ANDREA	P	MODESTI GIUSEPPINA	P
REDONDI GUGLIELMO	P		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale VITALE DR.SSA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor REDUZZI GIULIANA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Il Sindaco illustra brevemente il presente punto all'ordine del giorno sottolineando che, pur riconoscendo l'importante ruolo di coordinamento e di garanzia della legalità svolto dai segretari comunali negli enti locali, l'attuale organizzazione del Comune di Ponte San Pietro, caratterizzata da una dotazione organica potenziata e dalla previsione di n.3 dirigenti, ben si concilia con un segretario comunale in convenzione. Quindi dichiara aperta la discussione.

Il capogruppo di minoranza, Cons. Pozzi, si dichiara contrario ad un segretario in convenzione sia perché memore della situazione dallo stesso trovata al momento della sua elezione a Sindaco sia perché ritiene che un paese come Ponte San Pietro, che è in espansione, debba avere un segretario comunale a tempo pieno, che possa mettere a disposizione della comunità la sua preparazione giuridica e la sua esperienza; continuando nel suo dire, entrando nel merito dello schema di convenzione sottoposto all'approvazione, precisa di non accettare che il Comune di Ponte San Pietro, pur sopportando il 60% della spesa, non sia capoconvenzione; quindi, manifestata la sua convinzione che, in base al ruolo che l'Amministrazione intende svolgere nell'ambito della Comunità dell'Isola, potrebbe essere necessario anche un Direttore generale, conclude anticipando il voto contrario del proprio gruppo consiliare.

Il Sindaco, pur dichiarandosi convinto che la convenzione con il Comune di Ranica risulterà proficua, replica che la convenzione proposta è strutturata in maniera tale da consentirne lo scioglimento in qualsiasi momento.

Il capogruppo di maggioranza, Cons. Donghi, anticipa il voto convintamente favorevole della maggioranza fiduciosa nella competenza dei dirigenti, degli assessori e del nuovo Segretario Comunale al quale dà il benvenuto e augura buon lavoro.

Conclusa la discussione, il Sindaco pone in approvazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Pozzi, Agazzi, Rota e Ratti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, approva la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n.150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

Considerata l'opportunità e la convenienza, anche economica, di avvalersi della facoltà di cui al succitato articolo 10 e di convenzionarsi con il Comune di Ranica;

Atteso che lo stesso Comune di Ranica condivide la opportunità del convenzionamento;

Visto lo schema di convenzione tra i Comuni di Ponte San Pietro e Ranica per l'ufficio di Segretario Comunale, redatto in conformità all'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr.267, composto da nr.6 articoli ed integralmente allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto dover approvare la convenzione in oggetto, individuando il Comune di Ranica (Bg) quale Ente capo convenzione;

Visto che, ai sensi della richiamata deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali nr.150 del 15.07.1999 – come integrata dalla deliberazione nr.164 del 27.07.2000 – la costituzione della convenzione di segreteria ha effetto dal provvedimento di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma - sezione regionale della Lombardia;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio competente ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del decreto legislativo 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di stipulare con il Comune di Ranica (Bg) una convenzione ai sensi degli artt.30 e 98 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 nr.267 e dell'art.10 del Regolamento approvato con D.P.R. 4.12.1997 nr.465, per la gestione dell'ufficio di segretario comunale.
2. di approvare il testo della convenzione costituito da n. 6 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. di incaricare il Sindaco per la stipula della convenzione e per tutti gli adempimenti conseguenti ed attuativi della stessa, ad intervenuta esecutività del presente deliberato ed una volta perfezionati gli analoghi atti deliberativi da parte del Comune convenzionato di Ranica (Bg).
4. di trasmettere copia della presente alla sezione regionale della Lombardia dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e al Sindaco del Comune di Ranica.
5. di dare atto che la costituzione della convenzione di segreteria ha effetto dal provvedimento di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma - sezione regionale della Lombardia, ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali nr.150 del 29 luglio 1999 e successive integrazioni.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Pozzi, Agazzi, Rota e Ratti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano e con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. DEL**

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE SAN PIETRO E
RANICA.**

L' anno il giorno , del mese di presso la sede del Comune di

TRA

Il Comune di Ranica, rappresentato dal Sindaco pro-tempore nato/a a (BG) il elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune «Capo convenzione»;
E

Il Comune di Ponte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a (BG) il elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso,

PREMESSO

- che l'art.10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevede la possibilità per i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali con le deliberazioni n.150 del 15.07.1999 e n.164 del 27.07.2000, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che i comuni di PONTE SAN PIETRO e RANICA (i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia e contano rispettivamente n..... e n..... abitanti al 31.12.2005, per complessivi n. abitanti), con deliberazioni n. del (del Consiglio Comunale del comune di Ponte San Pietro) e n. del (del Consiglio Comunale di Ranica) tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. A) e B) hanno stabilito di stipulare una convenzione per l'ufficio di segretario comunale.
- che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco del Comune di Ponte San Pietro ed il Sindaco di Ranica, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

art.1

Oggetto della convenzione

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per «Agenzia», s'intende l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art.102 del D.Lgs. n. 267/2000, ed all'art.1 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

2. I comuni di Ponte San Pietro e Ranica dichiarano di voler svolgere le funzioni di segreteria comunale dei rispettivi enti in forma associata (a norma dell'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) alle condizioni qui previste.

3. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei sindaci ed altri equivalenti, competono al Segretario comunale dei singoli enti.

art.2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata a tempo indeterminato e potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei due comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza almeno 60 giorni prima.

2. Lo scioglimento consensuale produrrà i suoi effetti non appena divenuta esecutiva l'ultima delle deliberazioni con cui i due comuni dispongono in merito, e comunque non appena intervenuta la necessaria presa d'atto dell'Agenzia.

art.3

Nomina del segretario

1. Il Segretario della segreteria convenzionata verrà individuato dal Sindaco del comune di Ranica con proprio provvedimento nel rispetto delle procedure fissate dall'Agenzia nazionale e dall'Agenzia regionale.

2. L'individuazione del segretario titolare della presente convenzione di segreteria viene pertanto effettuata con le modalità previste dalle deliberazioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n.150 del 15.07.1999 e n. 164 del 27.07.2000.

art.4

Rapporto di lavoro

1. La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato, ai fini del calcolo per il rimborso delle spese di accesso, viene fissata presso il Comune Capo convenzione.

2. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni dallo stesso svolte, da ciascuno dei due sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati; l'orario di servizio presso ciascun comune convenzionato verrà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni convenzionati ed il segretario stesso.

3. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

4. Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da

realizzare, nonché tenuto conto delle modalità di riparto delle spese come stabilito al successivo articolo 5.

5. Il Sindaco del Comune di Ranica, sentito il Sindaco del Comune di Ponte San Pietro, assumerà i seguenti provvedimenti:

a) nomina e revoca del Segretario Comunale;

b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;

c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b) (ferie ecc.) fatta salva la possibilità da parte dei singoli comuni convenzionati di avvalersi, in alternativa, di diversi segretari separatamente nominati dal Sindaco di ogni comune interessato o del vicesegretario laddove esista;

d) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede;

e) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

art.5

Trattamento economico e rimborsi spese

1. L'intera retribuzione del segretario, compresa la retribuzione aggiuntiva per la sede convenzionata spettante al segretario ai sensi dell'art.45 del C.C.N.L., ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, è posta a carico dei comuni convenzionati nelle seguenti percentuali: 60 % a carico del comune di Ponte San Pietro e 40 % a carico del comune di Ranica.

2. Il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario comunale sarà effettuato direttamente dal comune capoconvenzione, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso del comune capoconvenzione sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere dagli altri comuni convenzionati. Il comune di Ranica provvederà a compilare entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria e, unitamente al riparto, lo approverà con deliberazione della Giunta Comunale. Il riparto, predisposto dal responsabile dei servizi finanziari ed approvato dalla Giunta Comunale di Ranica, sarà notificato all'altro comune convenzionato a mezzo raccomandata A.R.

3. Il comune di Ponte San Pietro verserà al Comune di Ranica la propria quota parte delle spese mediante due rate di acconto, sulla base del preventivo annuale comunicato per tempo dal comune capoconvenzione, nel seguente modo: la prima rata, pari al 40% della spesa preventivata, entro il 31 maggio e la seconda rata, pari al 40% della spesa preventivata, entro il 31 ottobre di ogni anno; il saldo verrà versato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto annuale.

4. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti di segreteria e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto di riparto o rimborso.

5. Parimenti resteranno a carico dei singoli comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267, alla copertura assicurativa del segretario per la responsabilità civile ed il patrocinio legale, al rimborso delle missioni effettuate ed al compenso per l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale.

6. Il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da calcolarsi secondo le tariffe ACI, sarà effettuato dal Comune di Ranica, il quale provvederà direttamente al pagamento, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del segretario comunale; la spesa complessiva annuale verrà poi ripartita tra i due Enti convenzionati nelle medesime percentuali di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Eventuali reclami contro il riparto delle spese saranno sottoposti all'esame dei revisori dei Conti dei comuni convenzionati i quali ne esamineranno la fondatezza e decideranno in merito con provvedimento definitivo (da assumersi entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di esame) che sarà notificato all'amministrazione comunale del comune capoconvenzione per le necessarie rettifiche. Copia della decisione viene trasmessa altresì agli altri comuni convenzionati.

art.6

Disposizioni finali

1. I sindaci dei due comuni convenzionati stabiliranno forme di consultazione per verifiche in merito al funzionamento dell'Ufficio in parola.

2. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione (compresi eventuali provvedimenti di revoca del segretario), si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nel contratto collettivo decentrato integrativo della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.

3. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Comuni di Ponte San Pietro e di Ranica sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, all'Agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di PONTE SAN PIETRO-

Il Sindaco del Comune di RANICA
